

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1644/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima 10
- ★ Regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea 13
- ★ Regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione 16
- ★ Regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali 19

★ Regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale	22
★ Regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76	25
★ Regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	28
★ Regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	30
★ Regolamento (CE) n. 1652/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	33
★ Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario	36
★ Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	38
★ Regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76	41

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

★ Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità	44
Dichiarazione relative all'insieme degli atti che precedono	46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE)

n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1210/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1210/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è così modificato:

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione ^(*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 1° luglio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (**).

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1.»

2) All'articolo 8:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 13 è sostituito dal seguente

«Articolo 13

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi

vi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

G. ALEMANNO

REGOLAMENTO (CE) N. 1642/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133, e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato CE, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 79.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 1° luglio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 178/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

- 1) All'articolo 25, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario generale solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

- 2) L'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Autorità;»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

- a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;
- b) progetti di programmi di lavoro.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

c) il paragrafo 4 è soppresso.

3) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (**).

3. Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.»

4) All'articolo 43:

a) i paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. A tempo opportuno, prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio di bilancio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese sono in pareggio.

5. Ogni anno il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dai programmi di lavoro provvisori, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominata "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.»

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

5) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Esecuzione del bilancio dell'Autorità

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Autorità, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

G. ALEMANN

REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale») ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1592/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1592/2002 è così modificato:

1) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

2) All'articolo 47

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 85.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 1° luglio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (**).

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7.»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

3) All'articolo 48:

a) i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.»

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discharge al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il presidente
G. ALEMANNO

REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁵⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1406/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

1) All'articolo 4

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1644/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (**).

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10.»

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 87.

⁽²⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 1° luglio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.»

2) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

3) All'articolo 18:

a) i paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese sono in pareggio.

5. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 17.»

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale. Se necessario è adeguato in conseguenza.

11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N. + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.»

5) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

G. ALEMANNO

REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ⁽⁴⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare l'articolo 185.

(2) È opportuno modificare l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2965/94, nell'intento di chiarire le modalità di finanziamento del Centro.

(3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato CE, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

(4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una

dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2965/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(6) Il regolamento (CE) n. 2965/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2965/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché agli organismi di cui all'articolo 2.

4. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»;

2) All'articolo 10, paragrafo 2:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Le entrate del Centro comprendono i versamenti effettuati dagli organismi per i quali il Centro opera e dalle istituzioni e dagli organi con i quali è stata convenuta una collaborazione in contropartita delle prestazioni da esso fornite, ivi comprese attività a carattere interistituzionale, nonché una sovvenzione comunitaria.»;

b) la lettera c) è soppressa;

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 50.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2610/95 (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Tutte le entrate e le spese del Centro formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.

3. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

4. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

5. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

7. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

8. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) all'articolo 14, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .»

5) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della

Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

6) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso del Centro.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (**).

3. Le decisioni adottate dal Centro a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2667/2000 le disposizioni necessarie perché il regola-

mento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il paragrafo 14 è sostituito dal testo seguente:

«14. Il consiglio direttivo adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

15. L'agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione».

- 2) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia;».

- 3) Gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

1. Ogni anno, il consiglio direttivo adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio direttivo trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

3. La Commissione esamina lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza comunitaria per la ricostruzione de Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 167.

⁽²⁾ Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza comunitaria a favore di Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, essa fissa il contributo annuo indicativo per il bilancio dell'Agenzia.

4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

6. Il consiglio direttivo adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

7. Il consiglio direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio direttivo entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

8. Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea sono iscritti a parte tra le entrate dell'Agenzia. Quanto alle spese, le spese amministrative e quelle riguardanti il personale sono chiaramente distinte dai costi operativi dei programmi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 8

1. Il direttore è preposto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio direttivo.

5. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

Articolo 9

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (**).

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 2309/93 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2309/93 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2309/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 55:

a) al paragrafo 2, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione per approvazione, distinguendo tra le attività dell'Agenzia riguardanti i medicinali per uso umano e quelle riguardanti i medicinali per uso veterinario, un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso.

2) All'articolo 56, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

6. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 61.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3) L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.

2. Il bilancio dell'Agenzia è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Agenzia sono composte da un contributo della Comunità e da quote pagate dalle imprese per ottenere e conservare un'autorizzazione comunitaria di immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia.

4. I costi dell'Agenzia comprendono le spese per il personale, di gestione, di infrastruttura ed operative, nonché le spese derivanti da contratti conclusi con terzi.

5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 57 bis

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore esecutivo, anteriormente al 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

11. Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 21.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 63 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento euro-

peo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (**).

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYS

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1360/90 le disposizioni necessarie perché il regolamento

(CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1360/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/90 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (**).

3. Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22.»

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 63.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2) All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Questa relazione viene trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.

10. La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

3) All'articolo 7, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio della Fondazione».

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di bilancio

1. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione valuta lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali e degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario agli aiuti economici a favore dei paesi beneficiari potenziali, essa fissa il contributo annuo per il bilancio della Fondazione che deve essere iscritto nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

5) All'articolo 11, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consulta-

zione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (Rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁷⁾ deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detta Fondazione.

- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁸⁾.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1365/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 1365/75 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

- 1) gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

1. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2. La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

⁽⁸⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 65.

⁽²⁾ Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

⁽⁷⁾ GU L 164 del 24.6.1976, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 26).

Articolo 14

1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio della Fondazione, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio della Fondazione è in pareggio in entrate e spese.

Articolo 15

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 16

1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento

finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

2. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio della Fondazione.

3. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

7. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore della Fondazione trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore della Fondazione, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

2) è inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle con-

dizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 (**).

3. Le decisioni adottate dalla Fondazione in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1417/76 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1365/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(6) Il regolamento (CE) n. 2100/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.

(2) Risulta opportuno che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni comunitarie.

(3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾.

(4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽⁶⁾, le

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 33 bis

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (**).

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 69.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.»

2) L'articolo 111 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Revisione e controllo».

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condi-

zioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 302/93 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 302/93 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo:

*«Articolo 6 bis***Accesso ai documenti**

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ^(*) si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ^(**).
3. Le decisioni adottate dall'Osservatorio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.»

- 2) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

6. L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 71.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2220/2000 (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- 3) All'articolo 9, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.».

- 4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Formazione del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'osservatorio.

2. Il bilancio dell'Osservatorio è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione"), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13.

4. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:

- a) le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio;
- b) le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.

5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro dell'Osservatorio, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Osservatorio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»

- 5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e, conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

11. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 284 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1035/97 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Osservatorio euro-

peo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1035/97 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1035/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) pubblica una relazione annuale sulla situazione riguardante il razzismo e la xenofobia nella Comunità, segnalando altresì gli esempi di corretta prassi, nonché una relazione annuale sulle proprie attività»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*), si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1652/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (**).

3. Le decisioni adottate dall'Osservatorio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33.»;

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 73.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta le due relazioni annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), nonché le conclusioni e i pareri dell'Osservatorio, che trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e cura la pubblicazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g); la relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio viene comunicata, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

ii) la lettera e) è soppressa;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5. L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»;

4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Formazione del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.

2. Il bilancio dell'Osservatorio è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse:

a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione");

b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;

c) gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni di cui all'articolo 7;

d) i contributi volontari degli Stati membri.

4. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio e le spese derivanti da contratti conclusi con le istituzioni o organismi che fanno parte della Raxen, nonché con terzi.

5. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Osservatorio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.»;

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

11. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
- (2) Risulta opportuno che l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni europee e dagli organismi succitati.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1983, sul marchio comunitario ⁽⁶⁾, le disposizioni necessarie perché il rego-

lamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (6) Il regolamento (CE) n. 40/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 118 bis

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ^(*) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ^(**).

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

^(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

^(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36.»

- 2) L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

«Articolo 136

Revisione e controllo finanziario

1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore inter-

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 75.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).

no, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

2. Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

3. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185.
- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2062/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2064/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2062/94 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6***Accesso ai documenti**

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ^(*) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1654/2003, del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ^(**).
3. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

^(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.^(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38.»

- 2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte dei conti, agli Stati membri e al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 77.⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1).⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).⁽⁶⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»;

Articolo 14

Esecuzione del bilancio

3) gli articoli 13, 14 e 15 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 13

Progetto di stato di previsione — Approvazione del bilancio

1. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

*Articolo 15***Regolamento finanziario**

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di

funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio del 1° giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽⁷⁾ deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detto Centro.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trat-

tato CE, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁸⁾.

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 337/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CEE) n. 337/75 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

1) Gli articoli 10, 11, 12 e 12 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

1. Tutte le entrate e le spese del Centro formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.

Articolo 11

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 82.

⁽²⁾ Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

⁽⁷⁾ GU L 164 del 24.6.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1948/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 15).

⁽⁸⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 12

1. Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.

Articolo 12 bis

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di

bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore del Centro trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore del Centro invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore del Centro, anteriormente al 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 ter

1. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*) si applica ai documenti in possesso del Centro.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 (**).

3. Le decisioni adottate dal Centro in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1416/76 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/659/GAI DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

Articolo 1

La decisione 2002/187/GAI viene modificata come segue:

vista l'iniziativa della Commissione ⁽¹⁾,

1) Gli articoli 35, 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

«Articolo 35

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

Formazione del bilancio

considerando quanto segue:

1. Ogni anno il collegio adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore amministrativo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Eurojust per l'esercizio successivo. Il collegio trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

(1) L'Eurojust è un organo istituito in virtù del trattato sull'Unione europea che riceve effettivamente una sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione europea. Di conseguenza le spese dell'Eurojust imputate al bilancio generale sono gestite conformemente alle norme e procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

2. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne l'importo della sovvenzione annuale nonché i posti permanenti e temporanei nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(2) È pertanto opportuno armonizzare talune disposizioni della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ⁽⁴⁾ con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale») ⁽⁵⁾.

3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Eurojust e stabilisce i posti permanenti e temporanei nel quadro dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti.

(3) La decisione 2002/187/GAI dovrebbe essere modificata di conseguenza,

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il collegio dell'Eurojust adotta il bilancio, compresa la tabella dell'organico di cui all'articolo 34, paragrafo 1, terza frase, sulla base della sovvenzione annuale e dei posti autorizzati dall'autorità di bilancio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

Articolo 36

Esecuzione del bilancio e discarico

1. Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell'Eurojust, e riferisce al collegio in merito all'esecuzione del bilancio.

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 67.

⁽²⁾ Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Eurojust, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Eurojust, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell'Eurojust sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al collegio.

5. Il collegio dell'Eurojust formula una parere sui conti definitivi dell'Eurojust.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio dell'Eurojust, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore amministrativo dell'Eurojust invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al collegio dell'Eurojust.

9. Il direttore amministrativo, che agisce sotto l'autorità del collegio dell'Eurojust e del suo presidente, presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 37

Regolamento finanziario applicabile al bilancio

1. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust è adottato all'unanimità dal collegio previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Eurojust e previo accordo della Commissione.

(*) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).»

2) All'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYG

DICHIARAZIONE RELATIVE ALL'INSIEME DEGLI ATTI CHE PRECEDONO

1. Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e dalla Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che il bilancio degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale può comprendere un contributo finanziario volontario dello Stato membro ospitante.

2. Dichiarazione

È assai auspicabile che le istanze competenti si adoperino il più possibile affinché la questione della sede definitiva delle nuove agenzie sia risolta quanto prima.

3. Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione, in caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a consultare preventivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. La Commissione si impegna a presentare loro il suo progetto per ottenerne un parere.
